

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti è data attuazione alle seguenti disposizioni:

a) articolo 13 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 11;

b) articolo 14 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 13;

c) articolo 21 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21;

d) articolo 23 bis, comma 5, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 25;

e) articolo 28, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituiti dall'articolo 31;

f) articolo 36, comma 2, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 39;

g) articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44;

h) articolo 5, comma 2 ter, della legge regionale 7/2003, come inserito dall'articolo 75;

i) articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 77.

i bis) articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73.

(1)

Note:

1 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 3, L. R. 14/2011

Art. 79

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

2. Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:

a) regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400;

b) regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25;

c) testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 ;

d) regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 72, comma 3 quater, della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

3. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'iscrizione nel caso di assenza dei requisiti

previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8.

4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.

4 bis.

(ABROGATO)

(1)(8)(12)

5. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.

6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.

7. Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualificazione di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore e sono

equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 31;

(2)

10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.

12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

14. La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia

ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26;

b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.

15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(3)(9)

16. I regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione del regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.

(13)

17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività. Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(10)

18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di

tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.

(11)

19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

20. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002, fino al 31 dicembre 2012.

(4)

21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.

22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

23. La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all'articolo 53 legge regionale 12/2002, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.

23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla

valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.

(14)

24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi.

(5)

25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall'articolo 72 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.

(6)

26. Nelle more dell'operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

(7)

27. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2011, relativi alle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come

inserito dall'articolo 71, sono di competenza delle Camere di commercio.

Note:

- 1** Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 2** Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 3** Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 4** Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 5** Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 21, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 6** Parole soppresse al comma 25 da art. 3, comma 21, lettera f), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 7** Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 21, lettera g), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 8** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 77, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 9** Comma 15 sostituito da art. 77, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 10** Parole aggiunte al comma 17 da art. 77, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 11** Comma 18 sostituito da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
- 12** Comma 4 bis abrogato da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 13** Parole aggiunte al comma 16 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
- 14** Comma 23 bis aggiunto da art. 2, comma 83, L. R. 15/2014

Art. 80

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Rimborsio annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente " Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato".

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:

- articolo 23 bis, comma 3, come inserito dall'articolo 25;
- articolo 26, comma 1, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), per quanto previsto dal medesimo articolo 26, comma 3, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d);
- articolo 28, comma 5, come sostituito dall'articolo 31;

- articolo 39, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 42;
- articolo 40 bis, comma 4, come inserito dall'articolo 44.

6. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 70, dall'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, e in relazione al disposto di cui all'articolo 79, comma 25, si istituisce " per memoria" a decorrere dall'anno 2012 nell'unità di bilancio 1.5.2.1028 il capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione " Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA".

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione dopo le parole " loro consorzi" sono inserite le parole " nonché ai Consorzi di sviluppo industriale" e le parole " stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50" sono soppresse.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 81

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.